



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Dott. Riccardo Audino     | Presidente   |
| Dott. Massimo Canosa      | Giudice      |
| Dott.ssa Chiara D'Alfonso | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento **N. 46-1/2023 P.U.**

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 22 novembre 2023 dalla società **"F.lli Salerno Sas di Salerno Camillo & C"**, avente sede legale in Lanciano (CH), Via Bologna (C.F. e Partita Iva 00635380694) in persona del sig. **Salerno Camillo**, nato a Lanciano (CH) il 24/02/1947 (C.F. SLRCLL47B26E435G) ivi residente in Via Bologna 47/49, quale socio accomandatario nonché dal sig. **SALERNO CAMILLO e sig.ra BELLINI GABRIELLA** (C.F. BLLGRL56C43E435A) a ragione dell'origine del debito comune in quanto garanti dei mutui accesi in capo alla società, nonché coniugi in comunione legale dei beni. I ricorrenti sono rappresentati dall'avv. **BARBARA RSTBBR70C47E435A**;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII in ragione della sede della società e residenza dei debitori persone fisiche;
- 2) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza e appare ammissibile la proposizione del ricorso per liquidazione con estensione della stessa al socio illimitatamente responsabile e alla garante su debiti della società, anche socia accomandante della compagine. Infatti l'art. 270 del CCII recita che la liquidazione controllata produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ad essa si applica l'art. 256 relativo alla liquidazione giudiziale, in quanto compatibile.



Per l'estensione degli effetti invocati della esdebitazione di diritto a norma dell'articolo 282 CCI, l'articolo 66 CCI consente la proposta unica da parte dei membri del medesimo nucleo familiare e comunque trattandosi di esposizione debitoria di comune origine.

I due ricorrenti persone fisiche, dal 2000, risultano essere rispettivamente il sig. SALERNO socio accomandatario e la sig.ra BELLINI socia accomandante della società "F.lli Salerno Sas di Salerno Camillo & C", oggi inattiva, come da visura in atti.

I signori Salerno Camillo e Bellini Gabriella, rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante, hanno provveduto a costituirsi fideiussori della società per due mutui:

- 417-30175679 stipulato in data 13/10/2006 con l'allora Banca Popolare di Lanciano e Sulmona;
- 011-30174201 stipulato in data 28/02/2012, in dipendenza dei quali gravano ipoteche sull'immobile di proprietà della società.

- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento, trattandosi di socio accomandatario ed accomandante di società di persone non cancellata dal RR.II ed entro le soglie di cui all'articolo 2 CCI, senza previsione di prosecuzione. Non si rientra tra le ipotesi di inammissibilità ex art 33 CCI;
- 4) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott.ssa Cianfrone e datata 17.11.2023, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione è stata integrata in data 29.12.2023 e 12.01.2024 come da richieste del GD;
- 5) l'OCC nominato ha potuto confermare altresì l'assenza di titolarità di beni mobili ed immobili.  
Il saldo dei c.c. è attivo con giacenza media sul conto della Bellini di € 7.000,00 circa e di € 1.500,00 circa sul conto del SALERNO.  
L'estratto conto BPER intestato alla società è negativo a fine 2022.  
Non si fa menzione di beni mobili registrati ne' si allega visura PRA.
- 6) Sussiste il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- 7) I ricorrenti non sono stati esdebitati nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 8) I ricorrenti non hanno beneficiato della esdebitazione per due volte ne' determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

**L'esposizione debitoria, come rettificata il 12.01.2024:**



|                               | Debito al<br>14/11/2023 | Natura<br>Crediti | %    | Debiti da<br>saldare | Entrate   |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|------|----------------------|---|
| Spese procedura OCC           | € 24.289,89             | prededuzione      | 100% | € 24.289,89          |   |
| Spese liquidatore             | € 30.235,64             | prededuzione      | 100% | € 30.235,64          |   |
| <b>Totale prededuzione</b>    |                         |                   |      |                      | <b>€ 54.525,53</b>                                    |
| Spese legali                  | € 13.132,08             | privilegio        | 100% | € 13.132,08          |   |
| Agenzia Entrate               | € 3.299,07              | privilegio        | 100% | € 3.299,07           |   |
| Agenzia Entrate Riscoss.      | € 316,45                | privilegio        | 100% | € 316,45             |   |
| Agenzia Entrate Riscoss.      | € 102,62                | chirografo        | 10%  | € 10,27              |   |
| IMU 2016                      | € 5.878,01              | privilegio        | 100% | € 5.878,01           |   |
| IMU 2017 - 2022               | € 33.545                | privilegio        | 100% | € 33.545             |   |
| Mutuo 5679                    | € 114.283,14            | privilegio        | 100% | € 114.283,14         |   |
| Mutuo 4201                    | € 35.959,15             | privilegio        | 100% | € 35.959,15          |   |
| Condominio Teorema            | € 10.437,55             | chirografo        | 10%  | € 1043,76            |   |
| <b>Totale passività</b>       |                         |                   |      |                      | <b>€ 207.466,93</b>                                   |
| <b>Totale passività Piano</b> |                         |                   |      |                      | <b>€ 261.992,46</b>                                   |
| <b>Totale Attività Piano</b>  |                         |                   |      |                      | <b>€ 499.200,00<br/>(377.000,00 +<br/>122.200,00)</b> |

Le spese compensi per il Liquidatore risultano unicamente stimate ma sono subordinate, quanto all'ammontare, all'attivo realizzato nel corso della procedura ed effettiva liquidazione.

Non vengono stimate le spese mensili medie da tener fuori della liquidazione a norma dell'articolo 268 comma 4 CCI.

Il decreto dovrà essere emesso autonomamente tenendo conto del nucleo familiare composto da n. 2 persone e delle spese mensili da stimare entro € 1.283,00 circa (cfr. art 283 CCI). Invita il liquidatore per la richiesta a tali fini

#### **L'attivo a disposizione della procedura:**

La proposta del Piano di Liquidazione del patrimonio prevede il pagamento dei debiti mediante la liquidazione degli immobili:

1. di proprietà della Società, sito in Lanciano (CH), Via della Rimembranza 1/A identificato al NCEU del Comune di Lanciano al fg. 25, particella 4114, sub. 150 categoria C/1 di mq 263 con rendita di € 8.896,75, attualmente non locato. L'ultima valutazione del cespite, effettuata da Agenzia Immobiliare, risulta essere



pari ad € 330.000, in linea con le valutazioni fornite dalla scrivente, al punto 8 del paragrafo “Inquadramento generale della situazione”, sulla base della banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia Immobiliare”. Tuttavia, trattandosi di una valutazione ormai superata in quanto risalente a gennaio 2019, è opportuno considerare il valore massimo risultante dalla valutazione effettuata sulla base delle quotazioni dell’Agenzia delle Entrate, pari ad € 377.000. Dalla liquidazione di detto cespite, potranno essere soddisfatti i creditori sociali;

2. di proprietà dei singoli soci, Salerno Camillo e Bellini Gabriella, ciascuno al cinquanta per cento, di un immobile di categoria C/1, classe 13, di 94 mq, identificato al NCEU al foglio 25, particella 4114, subalterno 10, con rendita di € 3.179,83, con un valore massimo di mercato, sulla base delle quotazioni dell’Agenzia delle Entrate, pari ad € 122.200.

Il gestore nominato dall’OCC ha concluso per la convenienza del piano con incasso presunto di attivo per € 499.000,00 a fronte di esposizione di circa 260.000,00 .

Ritenuta la domanda ammissibile

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

#### **DICHIARA**

l’apertura della procedura di liquidazione controllata proposta da “**F.Ili Salerno Sas di Salerno Camillo & C**”, **avente sede legale in Lanciano (CH), Via Bologna (C.F. e Partita Iva 00635380694) in persona del sig. Salerno Camillo**, nato a Lanciano (CH) il 24/02/1947 (C.F. SLRCLL47B26E435G) ivi residente in Via Bologna 47/49, quale socio accomandatario nonché dal sig. **SALERNO CAMILLO e sig.ra BELLINI GABRIELLA** (C.F. BLLGRL56C43E435A)

#### **NOMINA**

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D’Alfonso;

#### **NOMINA**

il liquidatore nella persona del dott. ssa GRAZIELLA CIANFRONE (c.f. CNFGZL69B41E435Y), con studio in LANCIANO (CH) alla Via G.Marsilio, 3/A indirizzo pec: [graziella.cianfrone@pec.it](mailto:graziella.cianfrone@pec.it) in possesso dei requisiti di legge e già designato dall’OCC nonché presente nell’elenco Gestori Crisi al n. 2276

#### **ORDINA**

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;

#### **ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di **sessanta** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell’articolo 201 CCII;

#### **ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione



Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

**DISPONE**

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

**ORDINA**

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

**AVVERTE**

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore né' acquisite rate per cessione di quinto di stipendio o delegazioni di pagamento;**
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

**DETERMINA**

in € 2.000,00 la misura del mantenimento mensile per il ricorrente e nucleo familiare ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b), CCII;

**DISPONE**

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, lì 15/01/2024

Il Presidente  
dott. Riccardo Audino

Il Giudice rel.  
dott.ssa Chiara D'Alfonso

